



# COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

## ORDINANZA N° 5 DEL 09-04-2021

**Oggetto: Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria.**

Oggetto: **Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria.**

### Il Sindaco

#### **PREMESSO che:**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

Le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";

gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;

il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 10/3/2021 ha confermato le azioni previste dal citato Piano;

il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 22/3/2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;

il Comune di Zenson di Piave con circa 1.812 residenti, ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

#### **RILEVATO che l'Accordo Padano (DGRV n. 836/2017) prevede:**

che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

• **nessuna allerta - semaforo verde:**

nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;

• **livello di allerta 1 - semaforo arancio:**

attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

• **livello di allerta 2 - semaforo rosso:**

attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

ñ che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

ñ che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

**VISTI:**

il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;

la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 in cui il Comune di Zenson di Piave risulta ricadere nella zona *IT0522, Pianura*;

la L.R. n. 33/1985; la L. n. 267/2000; l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006; il D.Lgs. n. 155/2010; la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06; il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

la DGR n. 238 del 2/3/2021 "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea."

**CONSIDERATO** che a tali misure, secondo le risultanze del CSI e del TTZ citati nelle premesse, si aggiungono le misure straordinarie in tema di riscaldamento degli edifici e di pratiche agricole-zootecniche;

**VALUTATO** che gli interventi regionali straordinari per il triennio 2021-2023 prevedono di far valere le misure di risanamento per migliorare la qualità dell'aria nel periodo, di ogni anno, a partire dall'1 ottobre e fino al mese di aprile compreso;

## **ORDINA**

### **Fino al prossimo 30 aprile**

1. E' vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa con prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", di cui alla classificazione del D.M. n. 186 del 7.11.2017.
2. E' vietato, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, continuare ad utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017: in condizioni di allerta verde, non è ammesso continuare l'uso di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a classe "3 stelle"; in condizioni di allerta arancione e rossa, non è ammesso l'uso di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle".
3. E' d'obbligo utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'allegato X -parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)- alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
4. E' vietata la combustione all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente.
5. Sono vietati i falò e i fuochi d'artificio per soli scopi di intrattenimento.
6. E' vietato, nell'intero territorio comunale, tenere il motore acceso mentre il veicolo è in sosta o fermata. Le corriere di linea e gli autobus di trasporto locale, i veicoli di trasporto merci anche nelle fasi di carico e scarico, le macchine agricole e le macchine operatrici anche durante le attività lavorative, nel caso di sosta o fermata, entro e fuori i centri abitati, non possono tenere acceso il motore per più di 5 minuti, fatte salve specifiche tecniche di funzionamento del motore.
7. E' d'obbligo, in condizioni di allerta arancione e rossa, abbassare di 1°C il riscaldamento nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
8. Fino al prossimo 15 aprile è vietato, in condizioni di allerta superiore a verde, eseguire spandimenti di liquami zootecnici, eccetto quelli effettuati mediante iniezione nel terreno o con interrimento immediato. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

## **AVVISA**

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione fino al 30 aprile 2021. A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi li divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

## **DISPONE**

L'ordinanza è resa nota mediante esposizione all'albo pretorio on line del Comune fino alla data del prossimo 30 aprile, è data notizia nel sito del Comune e con manifesti affissi nel territorio comunale, inoltre è inviata ai soggetti sottoelencati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS N. 2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di San Biagio di Callalta.
- Associazioni di Categoria in ambito agricolo

## **INFORMA**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Zenson di Piave, 09.04.2021

Il Sindaco  
dott. Daniele Dalla Nese

atto firmato digitalmente

Si attesta che, in data odierna, copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Comunale.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Pierantonio Giuliani